



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

UFFICIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE

Determ. n. 597 del 18/10/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI, PRESIDI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO, A SCADENZA PLURIENNALE EXTRA CANONE CON SCADENZA 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

RICHIAMATI:

- il Decreto Sindacale n.16 in data 15/09/2021 di nomina della sottoscritta come sostituta del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.58 del 22/04/2021, esecutiva, di approvazione del PEG per il triennio 2021-2023;

ATTESO che con Determinazione n.270/21 è stato affidato, a seguito di procedura esperita sul Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione SINTEL, alla ditta **"Gruppo Servizi Sicurezza & antincendio Srl"** con sede in **Piazzale Cadorna n.10, Milano**, il servizio di **verifiche periodiche ordinarie programmate per il periodo 2021-2022** delle attrezzature antincendio (estintori, idranti, impianti rilevazione e presidi antiincendio) ubicate presso gli stabili comunali;

DATO ATTO:

- che la nominata ditta, durante lo svolgimento del primo giro semestrale di controllo programmato per l'anno in corso, ha segnalato gli estintori ed idranti che necessitano di revisione e collaudo a scadenza pluriennale, con relativa ricarica e sostituzione di alcune parti usurate ed altri da sostituire, secondo le vigenti normative UNI ed altri interventi necessari a cadenza pluriennale, anche sugli impianti rilevazione incendi e relative porte REI, nonché sulle uscite di sicurezza ed altri piccoli interventi di manutenzione e messa a norma;

- che detti interventi non rientrano direttamente nell'appalto così come affidato con il citato atto e necessitano di un affidamento a parte, come previsto nel capitolato in essere;

RITENUTO pertanto di dover procedere ad affidare gli interventi di manutenzione straordinaria pluriennale extra-canone citati ed assumere i relativi impegni di spesa a copertura di questi ultimi e ad integrazione dell'appalto del servizio in essere, per un importo stimato in €6.500,00 oltre IVA;

ATTESO che la ditta **Gruppo Servizi Sicurezza & antincendio Srl** ha presentato preventivo, agli atti di ufficio, con il dettaglio degli interventi previsti, pari a complessivi **€6.347,26** comprensivo di €200,00 per oneri della sicurezza, onere fiscale escluso;

DATO ATTO che essendo l'imponibile superiore a €5.000,00 si è proceduto a chiedere conferma alla ditta citata dell'importo preventivato tramite procedura Sintel Regione Lombardia ID **146143181**;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia costituisce soggetto aggregatore di riferimento per gli Enti Pubblici della Regione Lombardia e che la stessa ha messo a disposizione degli Enti medesimi la piattaforma telematica di eProcurement Sintel per l'acquisizione di beni e servizi;

ATTESO che avendo la ditta **Gruppo servizi sicurezza & antincendio Srl** proceduto a ribassare ulteriormente la propria offerta tramite la piattaforma Sintel, offrendo un importo complessivo pari ad €6.300,00 sul base d'asta di €. 6.347,26 e fatto pervenire la documentazione richiesta, è possibile formalizzare alla stessa l'affidamento del servizio in oggetto per l'importo di **€6.300,00** dei quali €200,00 per oneri della sicurezza, oltre onere fiscale, per complessivi **€7.686,00** IVA inclusa;

VISTO l'allegata descrizione delle modalità dell'offerta;

DATO ATTO che in relazione alla presente procedura non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, conformemente a quanto disposto dall'art. 42 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni;

DATO ATTO che in relazione al rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non esistono Decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi all'oggetto del servizio;

CONSIDERATO che l'affidamento avviene nel rispetto dei principi enunciati dal comma 1 dell'art. 30 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, come richiamati dal comma 1 dell'articolo 36 del citato Decreto Legislativo;

RITENUTO che il servizio viene affidato mediante affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia in quanto l'importo è inferiore a €139.000,00, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con modificazioni in legge 108/2021, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Malnate pur non essendo capoluogo di provincia, fermi restando gli obblighi di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, può procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in virtù della sospensione, fino al 30 giugno 2023, dell'art. 37 comma 4 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, introdotta dall'art. 1, comma 1 lett. a) del D. L. 18 aprile 2019 n. 32 convertito in Legge 14 giugno 2019 n. 55, come modificato dall'art. 8, comma 7, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, e da ultimo dall'art. 52 comma 1 lett. a) del D. L. 31 maggio 2021 n. 77;

- che, ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del citato decreto legislativo, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n.221;

- che, ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 502 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dall'art. 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, l'obbligo per i Comuni di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici, viene stabilito per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad €5.000,00;

TENUTO CONTO di quanto indicato dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e, a seguito dell'entrata in vigore della Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32, aggiornate con delibera n. 636 del 10/07/2019;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Legge 488/1999, è stata verificata l'assenza di convenzioni e accordi quadro attivati dalla Consip S.p.A. e di convenzioni attivate da ARIA di Regione Lombardia per il Servizio in argomento;
- che, ai sensi dell'art. 9 del D. L. 66/2014, convertito nella Legge 89/2014, è stata verificata, per la tipologia del servizio oggetto del presente affidamento, l'assenza di prezzi di riferimento e di parametri prezzo-qualità;
- che la prestazione oggetto del presente affidamento non rientra nelle particolari categorie merceologiche individuate ai sensi dell'art. 1, commi 7 e 9, del DL 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012;

ATTESO che, conformemente a quanto indicato dalle Linee Guida n. 4 dell'Anac sopra richiamate, è stata acquisita la documentazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni dichiarati dall'affidatario del Servizio;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento per il presente affidamento è la sottoscritta responsabile dell'Area Gestione del Territorio e che stato acquisito il seguente codice CIG **ZCA3367D2A** rilasciato dall'Anac;

VISTO l'art. 191 del D.L.vo n. 267/2000;

CONSIDERATO, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento del servizio di manutenzione di impianti, presidi ed attrezzature antincendio, a scadenza pluriennale extra canone con scadenza delle verifiche nel 2021;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto nell'ambito delle procedure dei contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020 n. 120, da ultimo modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. 31/05/2021 n. 77, convertito con modificazioni in legge 108/2021, introdotto in deroga all'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
- che il contratto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, mediante scambio di lettere firmate digitalmente tra le parti;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 3 (primo periodo) del Decreto Legge 16/07/2020 n. 76, convertito in Legge 11/09/2020 n. 120, per il quale gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti;

VISTO il bilancio di previsione 2021;

DETERMINA

1. AFFIDARE, per le motivazioni esposte nella parte narrativa del presente atto, alla ditta **"Gruppo Servizi Sicurezza & antincendio Srl"** con sede in **Piazzale Cadorna n.10, Milano**, il servizio di manutenzione straordinaria di impianti, presidi ed attrezzature antincendio, a scadenza pluriennale extra canone con scadenza delle verifiche nel 2021, per un importo contrattuale di €6.300,00 dei quali €200,00 per oneri della sicurezza, oltre onere fiscale, per complessivi **€7.686,00** IVA inclusa;

2. DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, non si procede alla richiesta di costituzione di garanzia definitiva tenuto conto delle caratteristiche e dell'importo del servizio;

3. IMPEGNARE la spesa di **€.7.686,00** ad appositi capitoli del bilancio di previsione 2021 come indicato nella scheda contabile allegata.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(GALLI DANIELA)
con firma digitale**